

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO – PER TITOLI – PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- In esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29.11.2006 – esecutiva – con la quale è stato approvato il Regolamento comunale disciplinante il servizio di cui all’oggetto e della deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il presente Bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio da rimessa con conducente esercitato con autovettura;

- Premesso che nel territorio del Comune di Polcenigo, il numero totale delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è stato fissato in n. 1;

RENDE NOTO

E’ indetto pubblico concorso per titoli **per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autovettura,** da esercitarsi nel territorio del Comune di Polcenigo.

Art. 1

Requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni

Per ottenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale approvato con la citata deliberazione consiliare n. 52/2006, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;
2. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;
3. essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l’autorizzazione di esercizio;
4. non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
5. non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da altro Comune;
6. essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
7. non essere affetto da malattia incompatibile con l’esercizio del servizio, da documentarsi all’Amministrazione comunale;
8. disporre, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L’idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo;
9. essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’articolo 26 e precisamente:

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento dell’autorizzazione:

- l’essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia), come sostituiti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, 13 settembre 1982, n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- l’aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- l’aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- l’aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti);
- l’essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- l’essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

- svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il rilascio delle autorizzazioni saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della L.R. n. 27/96.

L'autorizzazione è riferita ad ogni singolo veicolo (art. 27 – punto 5 – del Regolamento).

ART. 2
Criteria per la valutazione del punteggio

Ai fini dell'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda, si fissano i seguenti criteri:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

a):

Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione:
 - l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, con la seguente suddivisione:
 - per un periodo di sei mesi PUNTI =6 (SEI)=====

- per ogni semestre ulteriore il precedente PUNTI =0,5 (ZEROVIRGOLACINQUE)

(La dimostrazione del titolo di servizio deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare dell'Impresa, prevista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, riportante la specificazione del periodo di durata del rapporto di lavoro e degli estremi di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea).

b):

ANZIANITA' DEL VEICOLO
 (L'età del veicolo si calcola dalla prima immatricolazione risultante dalla carta di circolazione che deve essere allegata in copia):

- autoveicolo con età non superiore a due anni PUNTI = 3 (TRE)=====

- autoveicolo con età superiore a due anni PUNTI = 2 (DUE)=====

c):

LOCALIZZAZIONE DELLA RIMESSA

- coperta ad uso esclusivo PUNTI =3 (DUE)=====

- a cielo aperto PUNTI =2 (DUE)=====

d)

ETA'
 Richiedente avente un'età fino ad anni 40 PUNTI =2 (DUE)=====

e)

RESIDENZA NEL COMUNE DI POLCENIGO
 da almeno due anni PUNTI =2 (DUE)=====

A parità di titoli la preferenza è determinata dal numero inferiore di protocollo attribuito alla richiesta di partecipazione al bando.

Art. 3
Possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti di cui all'art. 1 ed i titoli di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione dell'autorizzazione determina in qualunque tempo la decadenza dall'assegnazione stessa.

Art. 4

Domanda di ammissione al concorso

Coloro che intendono partecipare al concorso indetto con il presente bando, devono presentare idonea domanda in carta legale da euro 16,00 debitamente sottoscritta con firma leggibile, allegando una fotocopia di un valido documento di identità personale, indirizzata al Sindaco del Comune di Polcenigo – dott. Mario Della Toffola – Piazza Plebiscito 1 – 33070 POLCENIGO (PN), e dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo.

La domanda dovrà essere inoltrata in busta chiusa tramite il servizio postale, **mediante Raccomandata A.R.**, con la dicitura all'esterno sulla busta **“Domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente con autovettura”** e dovrà pervenire entro **il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando**. Per la regolarità di presentazione fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Gli aspiranti dovranno dare tempestiva comunicazione di ogni variazione di indirizzo, inviandola mediante raccomandata A.R.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato, il richiedente dovrà indicare e dichiarare:

- a) le proprie generalità complete, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza, codice fiscale - eventuale partita I.V.A. e l'eventuale sede legale dell'impresa;
 - b) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 7 della L.R. 27/96;
 - c) di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme (patente di guida e certificato di idoneità alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori);
 - d) l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 26 (riportati nell'art. 1 – punto 9 del presente bando);
 - e) di non aver procedimenti penali in corso;
 - f) di essere proprietario o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione (indicando l'età del veicolo, intendendo la data di prima immatricolazione risultante dalla carta di circolazione che dà luogo a punteggio) ovvero di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione (in questo caso non verrà attribuito il punteggio di cui all'art. 2 “ANZIANITA' AUTOVEICOLO”);
 - g) di essere provvisto dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
 - h) di depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione, il certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per lo svolgimento dell'attività di noleggiatore, pena la revoca dell'autorizzazione;
 - i) di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - l) di non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - m) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996 n. 27 (Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente);
 - n) di disporre, nel territorio comunale, di idonea rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento del mezzo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo (indicando se ad uso esclusivo o a cielo aperto che dà luogo a punteggio);
 - o) per i residenti nel Comune di Sacile, indicare la data di residenza (che dà luogo a punteggio).
- Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di identità personale;
 - eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà comprovanti i periodi di lavoro (art. 2 del presente bando);

- eventuale copia della carta di circolazione del veicolo al fine di dimostrare l'anzianità dello stesso (punto b) dell'art. 2 del presente bando);
- eventuale idonea dichiarazione di cui al punto 1 dell'art.1 del presente bando;
- eventuale documentazione attestante lo svolgimento dell'ulteriore attività lavorativa (art. 26 del Regolamento – ultimo punto):
- certificazione medica di idoneità fisica all'esercizio;
- certificazione di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 7 della L.R. 27/96.

Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione. Il Coordinatore di Area si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili. L'inutile decorso dell'ulteriore termine assegnato, comporta l'esclusione dal concorso. Non è comunque consentita la regolarizzazione inerente i requisiti ed i titoli dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 5

Esame delle domande e valutazione dei titoli

L'Ufficio competente procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel presente bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei.

Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Ai fini della valutazione i dati relativi ai titoli dichiarati nella domanda dovranno essere riportati in maniera chiara e precisa. Non verranno pertanto prese in considerazione dichiarazioni che non permettano un'accurata valutazione e la precisa attribuzione del punteggio.

L'esclusione dal concorso è disposta per:

- **domanda presentata oltre il termine previsto dall'art. 4 del presente bando;**
- **mancata dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando;**
- **decorrenza dell'ulteriore termine assegnato di cui al precedente art. 4 – ultimo comma.**

Art. 6

Graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni

La graduatoria degli idonei è approvata dalla Giunta comunale. L'Amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e chiederà agli assegnatari dell'autorizzazione di produrre entro 60 giorni idonea documentazione di quanto dichiarato nella domanda e necessario per il rilascio dell'autorizzazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si procederà ad idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Resta inteso che qualora sia comprovata la sussistenza di cause ostative, si procederà all'annullamento dell'assegnazione per colpa della ditta richiedente, la quale non potrà richiedere danni di qualunque sorta per la mancata assegnazione.

Art. 7

Disposizioni finali

La graduatoria degli idonei ha durata di anni 2 (due).

Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, disponibilità di autorizzazioni da rilasciare si procederà ad indire il concorso pubblico, sempre che non ci siano nominativi in attesa nella graduatoria degli idonei di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo concorso.

L'Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini o revocare il presente bando con provvedimento motivato.

I dati personali contenuti nella domanda saranno trattati unicamente per l'espletamento del presente concorso, esclusivamente da personale autorizzato e con l'impiego di misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dalle norme vigenti in tema di tutela dei dati personali.

Il Responsabile del Servizio
Il Segretario comunale
Dott. F. Varutti